

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2025, n. 514

Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del numero di candidati suddiviso per genere (quantitativo minimo e massimo) e del numero di presentatori. - Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 512 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante *"Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (S.O. alla G.U. del 23 marzo 2023, n. 53) recante la *"Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni"*, la cui applicabilità è stata disposta dall'art. 1, commi 236-bis e 236-ter, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, introdotti dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

VISTI gli artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

DECRETA

le liste circoscrizionali per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia, a norma dell'art. 8, commi 12 e 13, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, devono comprendere un numero di candidati, suddiviso per genere, compreso tra il numero minimo e massimo, come determinato per ciascuna circoscrizione elettorale nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nella tabella, giusta il disposto di cui all'art. 8, comma 8, della citata legge regionale, è determinato, altresì, il numero dei presentatori occorrenti per la presentazione delle liste nei casi di insussistenza delle condizioni di esonero previste dal successivo comma 9 e dall'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 2025, n. 122, a norma dei quali sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni

della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia.

Bari, lì
24 settembre 2025

EMILIANO



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI, DISTINTO PER GENERE, OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CIASCUNA LISTA
E RELATIVO NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE NEI CASI DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESONERO
QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2021 (1)	CONSIGLIERI DA ELEGGERE (2)	MINIMO			MAXIMO			NUMERO SOTTOSCRITTORI
			TOTALE (2)(3)	GENERE A (4)	GENERE B (4)	TOTALE (2)(3)	GENERE A (4)	GENERE B (4)	
BARI	1.226.784	7	7	3	4	16	6	10	2000
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	380.616	2	2	1	1	5	2	3	1000
BRINDISI	381.273	2	2	1	1	5	2	3	1000
FOGGINIA	599.028	4	4	2	2	7	3	4	1750
LECCE	775.348	5	5	2	3	10	4	6	1750
TARANTO	559.892	3	3	1	2	7	3	4	1750
TOTALE	3.922.941	23	23	10	13	50	20	30	1111

(1) Ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria trova applicazione il D.P.R. 20 gennaio 2023 (S.O. alla G.U. del 23 marzo 2023, n. 53) recante la "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", giusta il disposto dell'art. 1, commi 236 bis e 236 ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. C) del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

(2) Art. 3, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

(3) Art. 8, comma 12, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

"In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnandoli seggi in proporzionale alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

(4) Art. 8, comma 13, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

"Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento: in caso di quozientario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell'esito delle elezioni composti dai candidati, da parte del Consiglio regionale, in fase di edogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto.

(5) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

"Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 500 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2.000.000 di abitanti;
- e) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 3.000.000 di abitanti;

"Nelle liste, con simboli anche composti, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, in tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legge rappresentante del gruppo o del partito, o dai consiglieri regionale i quali possono, a loro volta, subdelegare un altro soggetto, con atto autentico da notario.

(6) Art. 1, comma 2, l. 8 agosto 2005, n. 122.

"2. Fermi restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esente dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera".